



Istituto Tecnico Industriale Statale "Dionigi Scano" di Cagliari

Settore Tecnologico Indirizzi: Meccanica, Meccatronica e Energia– Informatica e Telecomunicazioni
– Trasporti e Logistica (Costruzioni Aeronautiche) – Costruzioni, Ambiente e Territorio (Tecnologia del legno nelle costruzioni)-

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto si conforma alla Costituzione, alle Leggi dello Stato Italiano e in particolare alle seguenti norme che regolano la vita scolastica:

- Testo Unico emanato con D. Lgvo n.297del 1994
- Regolamento in materia di Autonomia di cui all'art.21 della Legge n. 59 del 1997
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR n. 249 del 1998
- DPR n. 235 del 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 1998, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria

Per quanto attiene ai principi e ai contenuti del presente Regolamento si fa riferimento oltre alle norme citate al Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto (del quale il Presente Regolamento costituisce un Allegato), il Regolamento in materia di sicurezza, ai Regolamenti delle aule speciali e dei laboratori e un insieme di norme inserite nel Regolamento d'Istituto.

Articolo 1 - Sanzioni Disciplinari

In relazione ai doveri che lo studente è tenuto ad osservare e, in particolare, a quelli elencati dall'art. 3 del D.P.R. 24-6-98 n. 249, all'esigenza del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle esigenze particolari derivanti dalla situazione specifica dell'Istituto, sono individuate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale
- b) ammonizione scritta
- c) allontanamento breve dalla lezione (con l'obbligo da parte dell'alunno di rimanere di fronte alla porta dell'aula)
- d) assegnazione di un lavoro didattico aggiuntivo (attività di studio o approfondimento della disciplina o argomenti attinenti alla convivenza civile), con obbligo di relazione.
- e) esecuzione di lavori di ripristino delle condizioni di decoro dell'aula o degli anditi adiacenti o di lavori utili alla comunità scolastica.
- f) sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni
- g) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
- h) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato

Articolo 2 – Comportamenti sanzionabili.

Costituiscono comportamenti scorretti e sanzionabili:

- a) non frequentare regolarmente le lezioni e non rispettare gli orari; numerose assenze, assenze saltuarie, assenze volte a sottrarsi alle verifiche, assenze collettive, ritardo abituale, mancata giustificazione delle assenze, uscita dall'Istituto senza autorizzazione
- b) assumere comportamenti scorretti o irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della Scuola e dei compagni
- c) assumere comportamenti offensivi verso valori morali, religiosi e culturali
- d) avere comportamenti che impediscono il regolare svolgimento dell'attività didattica e il dialogo educativo: essere sprovvisti delle attrezzature necessarie per svolgere l'attività scolastica, interrompere le lezioni in modo non pertinente o irriverente, infastidire i compagni, utilizzare telefoni cellulari e lettori MP3, realizzare registrazioni audio e video senza autorizzazione del docente.
- e) avere comportamenti violenti, aggressivi e vessatori nei confronti dei compagni: intimidazioni, minacce, maltrattamenti, violenze fisiche e morali, uso di linguaggio scurrile, danneggiamento dei beni dei compagni, furti

- f) avere atteggiamenti di connivenza o tolleranza nei confronti di compagni che hanno commesso infrazioni o comportamenti che ostacolano l'accertamento di fatti di natura disciplinare
- g) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dei regolamenti d'Istituto, delle norme di legge vigenti e delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico e dai docenti
- h) utilizzare in modo scorretto le strutture, i laboratori, le attrezzature e i sussidi didattici
- i) arrecare danni al patrimonio della scuola
- j) eventuali altri comportamenti non espressamente previsti nei punti precedenti che possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività scolastiche

Articolo 3 – Applicazione delle sanzioni

Nell'applicazioni delle sanzioni previste dall'art.1 si seguirà un principio di gradualità secondo i criteri stabiliti nei punti successivi.

Se il comportamento dello studente che potrebbe dar luogo all'applicazione delle sanzioni é allo stato iniziale e non riveste particolare gravità, il docente procederà, di norma, a un richiamo verbale e potrà mettersi in contatto con la famiglia.

Per ognuno dei fatti previsti dall'articolo precedente, verrà applicata, considerate tutte le circostanze del fatto, qualora lo stesso si manifesti con ripetitività o, pur essendo grave, non venga ritenuto meritevole di una sanzione maggiore, la sanzione dell'ammonizione.

Se il fatto si verifica durante lo svolgimento della lezione e risulti di disturbo alla stessa, anche per la sua insistenza e ripetitività, verrà applicata, qualora non si ritenga giustificata una sanzione più grave, la sanzione dell'allontanamento breve dalla lezione. L'allontanamento dovrà avere una durata non superiore, di norma, a 10-15 minuti, durante il quale il docente dovrà accertare che lo studente non si allontani in altre zone dell'Istituto e non disturbi le lezioni delle altre classi.

Qualora lo studente abbia già subito le sanzioni previste dai commi precedenti, oppure il fatto commesso riguardi comportamenti rientranti nella previsione dalla lett. e) alla j) dell'art. 2, verrà assegnato un lavoro didattico aggiuntivo come sanzione (art. 1 lett. c) o l'esecuzione di lavori di ripristino delle condizioni di decoro dell'aula o degli anditi adiacenti (art. 1 lett. d).

Qualora lo studente abbia già subito le sanzioni previste dai commi precedenti, oppure il fatto commesso rivesta particolare gravità, potrà essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni. Sarà, offerta allo studente la possibilità di convertire tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, nel caso vi sia Personale dell'Istituto che possa vigilare sull'Alunno.

Qualora il fatto compiuto dallo studente consista in un reato che viola la dignità o il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sospensione dalle lezioni potrà essere superiore al limite di quindici giorni stabilito in via generale. In questo caso la durata sarà commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente capoverso, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non sia possibile intervenire per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, potrà essere disposta la sospensione fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni possono essere irrogate **solo** se sussistono elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente.

Di ogni sanzione che prevede la sospensione dalle lezioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, dovrà essere data comunicazione alle famiglie. Per le altre sanzioni l'alunno ha l'obbligo di darne comunicazione alla propria famiglia.

Articolo 4 – Ammonizioni collettive

Qualora il gruppo classe o la maggioranza dei presenti attenda il docente nei corridoi o in classe recando disturbo allo svolgimento delle lezioni delle classi vicine o impedisce il regolare svolgimento della lezione in classe, oppure si assenti senza motivo dalle lezioni, può essere ammonito dal docente del Consiglio di Classe o da altro docente che rileva comportamenti scorretti o irregolari.

Alla terza ammonizione collettiva saranno convocate dai docenti le famiglie, salvo che i comportamenti che hanno dato luogo all'ammonizione non vengano ritenuti particolarmente gravi.

Articolo 5 – Circostanze attenuanti o aggravanti

Qualora sussistano circostanze attenuanti, e con riguardo alla precedente condotta dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quello ordinariamente stabilito, ovvero può essere ridotta la durata della sanzione prevista dalla lettera f) dell'art. 1 fino a un terzo. Si considera circostanza attenuante anche il

comportamento successivo ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, rivolti alla riparazione del danno causato, nonché il comportamento tenuto nel corso del procedimento disciplinare.
In caso di recidiva, invece, può essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore.

Articolo 6 – Organi competenti

Le sanzioni del richiamo verbale, dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento breve dalla lezione sono di competenza del docente che rileva l'infrazione, del coordinatore di classe e del Dirigente Scolastico.

L'assegnazione di un lavoro didattico aggiuntivo e dell'esecuzione di lavori lett. d) e e) art. 1) sono di competenza del docente e della Commissione Disciplinare di cui all'art. 7

La sanzione della sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Classe in seduta disciplinare.

Le sanzioni che comportano la sospensione per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono di competenza del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7 – Commissione disciplinare

E' istituita una Commissione Disciplinare composta da:

- Dirigente Scolastico o Collaboratore dell'Ufficio di Presidenza
- Docente che rileva l'infrazione
- Docente Coordinatore di classe
- Alunno rappresentante di classe o, in mancanza, un altro alunno della classe

La commissione opera sempre in presenza di almeno tre dei suoi componenti, fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico di intervenire tempestivamente in modo autonomo, qualora se ne ravvisi la necessità.

La commissione ha i seguenti compiti:

- Applicare e verificare i provvedimenti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 1.
- Segnalare alle famiglie situazioni disciplinari particolari di cui è a conoscenza, oltre che comunicare le sanzioni adottate.
- Rinviare al Consiglio di Classe di competenza la trattazione di questioni disciplinari che potrebbero portare alla sospensione dalle lezioni dell'alunno.

Articolo 8 - Attivazione del procedimento

Il docente o il coordinatore di classe, a parte i casi in cui ritengano di dover applicare autonomamente una sanzione di loro competenza, se rilevano un'infrazione che potrebbe dar luogo a un provvedimento di competenza della Commissione Disciplinare sono tenuti a informare tempestivamente per iscritto l'Ufficio di presidenza.

La Commissione si riunisce in tempi brevi e adotta, se necessario, immediatamente il provvedimento di competenza, dandone comunicazione alla famiglia, anche con eventuale convocazione dei genitori dell'alunno.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che debba essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni, demanda al coordinatore di classe la richiesta della convocazione del Consiglio di Classe in seduta disciplinare.

Chiunque abbia notizia di fatti che potrebbero dar luogo alla sanzione disciplinare prevista dalla lettera f) dell'art. 1, deve riferirne immediatamente al Dirigente Scolastico o al coordinatore della classe o delle classi di competenza.

Non appena ricevuta la notizia il Dirigente Scolastico, sentito eventualmente il coordinatore di classe e/o la Commissione Disciplinare, valuta l'opportunità di convocare il Consiglio di classe.

Il Consiglio di Classe deve essere convocato il più presto possibile.

Nel caso non si ritenga opportuna la convocazione del Consiglio di Classe, può essere comunque applicata un provvedimento di grado inferiore, dopo aver sentito lo studente interessato.

Articolo 9 - Seduta del Consiglio di Classe

Alla seduta del Consiglio di Classe è tenuto a partecipare lo studente cui sono imputati i fatti oggetto di giudizio.

Alla seduta del Consiglio di classe vengono invitati a partecipare i genitori degli studenti minorenni. Il Dirigente Scolastico può convocare eventuali testimoni dei fatti, i genitori dello studente maggiorenne e ogni altra persona ritenga opportuno, anche al fine di una migliore valutazione della situazione personale dello studente.

Può inoltre acquisire liberamente i mezzi di prova e può disporre eventuali confronti, nel rispetto dei diritti delle persone.

Lo studente, subito dopo la prima ricostruzione dei fatti, viene invitato a esporre le proprie ragioni. Egli può anche presentare memorie scritte, testimoni a proprio favore o altri elementi di prova a lui favorevoli.

Al termine della seduta, il Consiglio di classe, alla presenza dei soli docenti, che adotta il provvedimento della sospensione dalle lezioni ne dà comunicazione alla famiglia con lettera contenente le indicazioni relative al provvedimento disciplinare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto possibile, alle riunioni del Consiglio di Istituto, riunito in seduta disciplinare, e dell'Organo di garanzia di cui al successivo art. 10.

Articolo 11 - Organo di garanzia

E' istituito l'Organo di Garanzia (O.G.) previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24-6-1998 n. 249.

Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori.

I componenti dell'organo di garanzia saranno individuati dal Consiglio d'Istituto che li designerà tra i consiglieri eletti per ciascuna componente.

Per ciascuna delle suddette componenti del Consiglio d'Istituto verrà designato anche un componente supplente che interverrà alle sedute dell'Organo di Garanzia nei casi previsti dal successivo articolo.

L'Organo sarà rinnovato ogni anno scolastico e fino a nuova costituzione rimane in carica il precedente Organo.

Articolo 12 – Funzionamento dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia di cui all'art. 11 si riunisce dietro convocazione del Dirigente Scolastico.

Scopo della Commissione di Garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte del Consiglio di classe o del Consiglio d'istituto e non quello di procedere a un nuovo procedimento disciplinare.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni saranno adottate validamente con la maggioranza dei componenti presenti. In sede deliberativa non è ammessa l'astensione di nessuno dei componenti presenti.

Un componente dell'Organo di Garanzia che si assenti a più di tre sedute consecutive senza giustificazione sarà dichiarato decaduto e al suo posto parteciperà alle sedute dell'Organo il relativo componente supplente individuato ai sensi dell'art. precedente.

Qualora dell'Organo di Garanzia faccia parte lo stesso soggetto che ha irrogato o concorso a irrogare la sanzione oggetto del ricorso, o lo studente che ha subito la sanzione o il suo genitore, i soggetti suddetti saranno sostituiti dai relativi componenti supplenti.

Tale Organo in prima convocazione deve essere "perfetto"(deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Il valore dell'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Articolo 12 bis - L'Organo di Garanzia

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, all'organo di garanzia di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L'organo di garanzia decide sul ricorso nel termine di dieci giorni dalla sua proposizione.

In caso di ricorso ai sensi del comma precedente, e in pendenza del relativo procedimento, la sanzione è da considerarsi esecutiva.

L'organo di garanzia decide, inoltre, su richiesta di chiunque abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del medesimo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

.Articolo 13 – Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di rinvia allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR n. 249 del 1998 e alle norme generali dello Stato Italiano quando applicabili.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Le norme contenute nel presente Regolamento abrogano quelle analoghe contenute nel Regolamento di Disciplina emanate precedentemente

